

Legge regionale 04 luglio 1979 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

Art. 11

(2)(3)(8)

Nell' ipotesi di cui all' articolo precedente e del successivo articolo 28 e per gli interventi previsti, saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

(1)

Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure fino al momento della avvenuta approvazione dei progetti.

Da tale momento e fino al completamento delle opere il Segretario generale straordinario subentra in via esclusiva in ogni atto e procedimento, compreso il collaudo, che altrimenti sarebbero spettati a qualsiasi altro organo o ufficio.

(4)(5)(6)(7)

Note:

1 Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 46/1980

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 57/1981

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, terzo comma, L. R. 57/1981

4 Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 58/1982

5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 58/1982

6 Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 18/1984

7 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, L. R. 37/1993

8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002